

REP. N.

Contratto tra la Regione Campania e per il servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica di e-procurement denominata “Portale Gare Telematiche” – CIG

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di, in Napoli, alla via Pietro Metastasio n° 25 si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dott. Giovanni Diodato, nato ad Aversa (CE), il 01/01/1959, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Centrale di Committenza della Regione Campania, in Napoli, alla Pietro Metastasio n° 25, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con il DPGRC n. 76 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso con nota prot. n. del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 e 14, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio;
- 2) la Società o l'ATI/RTIC.F./ P. IVA n. ,(in seguito denominata la Società o l'ATI/RTI), nella persona del/della sig./dr....., nato/a a.....il , legale rappresentante della Società o l'ATI/RTI, avente sede in alla Via , cap

Verificata dall'Ufficio 302 01 02 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi e forniture la regolarità della visura camerale del (documento n.), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società o l'ATI/RTI risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di....., nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal , codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese e P.IVA n., R.E.A. n. ;

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. inoltrata dall'Ufficio 302 01 02 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi e forniturecon nota prot. n. del..... e dato che sono trascorsi... .. giorni dalla richiesta;

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato che il Dirigente dell'UOS ha attestato, con nota n.del, che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, non è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

Dopo tali verifiche, premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n.del, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati in riferimento alla procedura aperta telematica (proc. n.), per l'affidamento servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica di e-procurement denominata “Portale Gare Telematiche”;
- con il medesimo Decreto Dirigenziale, si è proceduto, altresì, alla prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa di riferimento, per le somme relative alla procedura ad evidenza pubblica per il servizio descritto, alla nomina del RUP, nonché all'indizione della procedura aperta telematica (proc. n.), per l'affidamento servizio predetto, da espletarsi ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo – art. 108 comma 1 del citato D. Lgs.;
- il valore del presente contratto, per la durata di mesi diciotto, è pari ad € 111.475,41 oltre IVA al 22% (centoundicimillequattrocentosettantacinque/41);

- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. U05585 relativo all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica di e-procurement denominata "Portale Gare Telematiche";
- con Decreto Dirigenziale n.del è stata nominata la Commissione di gara;
- a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, con Decreto n.delUfficio Speciale Appalti – Centrale di Committenza – Direzione Generale – 302.00.00 si è preso atto dei verbali della Commissione di Gara ed è stata aggiudicato definitivamente alla Società o l'ATI/RTI, il servizio di cui al presente contratto con un'offerta di euro (...../..) oltre IVA al 22%, con un ribasso percentuale pari al... %, oltre IVA al 22%;
- con Decreto Dirigenziale del, è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art.1- Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione (Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati approvati con D.D. n..... del... e l'Offerta Tecnica presentata dalla Società o l'ATI/RTI), pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la UOS 302.01.02 Centrale Acquisti - Servizi e Forniture, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle parti contraenti.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D. Lgs. n.36/2023, dalla L.R. n.3/2007 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

In esecuzione dei Decreti Dirigenziali n. del e n. del, citati in premessa, la Regione affida alla Società o l'ATI/RTI, che accetta, l'appalto per la fornitura del servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica di e-procurement denominata "Portale Gare Telematiche" di cui alla procedura di gara, come disciplinato dal precitato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio.

Il servizio, che la Società o l'ATI/RTI si obbliga a prestare, si sostanzierà nelle seguenti attività:

- A) Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Portale Gare;
- B) Servizi di Help Desk per l'utenza;
- C) Attività di assistenza e formazione;
- D) Gestione integrale delle procedure di gara telematiche aperte, ristrette, negoziate ed in economia, oltre alla Gestione di Affidamenti diretti senza negoziazione e la Gestione di Accordo Quadro sia tramite procedure con rilanci competitivi, sia con procedure di affidamento diretto attraverso le funzionalità dei moduli:
 - Modulo "Gare": Il modulo Gare consente agli utenti dell'Ente Aggiudicatore di gestire tutte le fasi per l'espletamento di una procedura di gara per gli appalti o le concessioni, dalla fase di indicazione a quella di valutazione ed aggiudicazione;
 - Modulo "Affidamenti diretti senza negoziazione Gare": Il modulo Affidamenti Diretti senza negoziazione consente agli utenti dell'Ente appaltante di richiedere il CIG per un affidamento diretto e di assegnare un contratto direttamente a un fornitore specifico senza la necessità di una negoziazione, e di procedere alla pubblicazione della relativa scheda prevista da ANAC associata alla tipologia di affidamento prescelto. La soluzione permette di gestire Affidamenti diretti da accordi quadro per la

richiesta semplificata del CIG derivato esternamente al Negozio Elettronico, con CIG Padre acquisito sia internamente che esternamente alla piattaforma;

- Modulo “Gestione Accordo Quadro”: Il modulo “Accordo Quadro” offre la possibilità di pubblicare e aggiudicare una procedura di gara di tipo Accordo Quadro e gestirlo nel rispetto dell’integrazione con i servizi messi a disposizione da ANAC per l’interoperabilità introdotta con il nuovo Codice Appalti (Dlgs. n. 36/2023). A valle della fase di aggiudicazione e stipula contratto dell’Accordo Quadro è possibile procedere con i rilanci competitivi o con l’emissione degli ordini diretti a seconda che si tratti di un accordo quadro multiround, monoround o misto. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di gestire secondo le nuove disposizioni di interoperabilità anche i rilanci competitivi per quelle procedure nate come accordi quadro che non generano una convenzione e per le quali non è stato ancora stipulato un contratto. Di fatto è disponibile l’opportunità di integrare i dati propedeutici al perfezionamento del rilancio competitivo, tramite una funzione appositamente sviluppata, in modo che si possa procedere con quanto disposto dal Nuovo Codice degli Appalti.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono svolte nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché del contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente e dei contratti collettivi integrativi decentrati, oltre di tutto quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 5 - Decorrenza e Durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di mesi diciotto dal....., data di affidamento avvenuto nelle more della stipula del contratto con nota prot. n.....deldel (se l’esecuzione del contratto è iniziata prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 o per ragioni d’urgenza, di cui al comma 9, fermo restando quanto previsto dall’art. 50, comma 6, del suddetto Decreto Legislativo in merito alla previa verifica dei requisiti). La Regione si riserva di prorogare il contratto per ulteriori anni diciotto mesi oltre l’eventuale periodo di proroga tecnica necessario all’espletamento del nuovo appalto.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto.

La Società o l’ATI/RTI si obbliga ad eseguire le attività previste dall’incarico nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l’aggiudicatario, a seguito di puntuale verifica del contesto in cui si svolge il servizio e della sua tipologia, è tenuto ad adottare tutte le misure tese alla prevenzione ed alla salvaguardia del proprio personale, assicurandone un’adeguata informazione-formazione sulle corrette modalità di esecuzione dei lavori e sull’utilizzo degli strumenti e dei D.P.I.;
- la Società o l’ATI/RTI dovrà provvedere alla redazione di un piano di lavoro che tenga conto dei rischi associati all’ambiente particolare in cui viene espletato il servizio, concordandone le modalità con la Regione, il tutto nel rispetto di quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- la Società o l’ATI/RTI dovrà fornire alla Regione. l’elenco nominativo del personale addetto al servizio in questione, ed esibire i relativi libretti sanitari e la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;
- è fatto obbligo alla Società o l’ATI/RTI per tutta la durata del servizio di nominare un Responsabile della sicurezza, come previsto dalle vigenti normative in materia;
- nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività oggetto del presente Capitolato la Società o l’ATI/RTI si obbliga ad attuare condizione normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro di categoria alla data dell’offerta ed eventuali successive modifiche ed integrazioni per intervenuti rinnovi degli stessi;
- la Regione provvederà a risolvere, ai sensi del d.P.R. n. 62 del 2013, il presente contratto nel caso in cui la Società o l’ATI/RTI non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti il Codice di comportamento adottato dalla Regione Campania.

La Società o l’ATI/RTI dovrà altresì, per il servizio:

- osservare verso il personale tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in particolare quelli relativi al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da infortuni sul lavoro e similari nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori; in caso di violazione delle presenti disposizioni, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. La Società sollevata dall'incarico, alla quale spetterà esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo a ragione, dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova aggiudicataria;
- impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente contratto;
- nominare un referente con funzioni di "responsabile" con il compito di far osservare al personale impiegato nel servizio i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con l'Ente appaltante per qualsiasi necessità;
- sostituire, entro cinque giorni dalla richiesta, il personale che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle sue mansioni o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. A tal proposito la Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, la sostituzione del personale di cui sopra;
- effettuare il servizio con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal capitolato;
- effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza; per nessun motivo il servizio di cui al presente contratto potrà essere sospeso o interrotto.

È facoltà della Regione ricusare il personale che abbia tenuto contegno scorretto o cattivo comportamento. È fatto obbligo, altresì, alla Società o l'ATI/RTI, per tutta la durata del servizio di tenere sul posto un proprio responsabile che sia immediatamente reperibile, al quale verranno avanzate eventuali segnalazioni di disservizi o reclami.

Art. 7 – Corrispettivi e pagamenti

Il valore complessivo del presente contratto è pari ad € oltre IVA. Il prezzo unitario dei servizi da fornire, IVA esclusa, rilevabile dal modulo di offerta economica presentato dalla Società in sede di gara è pari ad € (.....).

Tale corrispettivo ha carattere forfettario ed è comprensivo di ogni onere e spesa e remunerativo di tutte le prestazioni rese.

È prevista la fatturazione mensile posticipata.

Al sensi delle vigenti leggi in materia di contabilità, si provvederà al pagamento del corrispettivo mensile entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura. In qualunque momento la regione si riserva di richiedere la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti.

Nella fattura dovrà essere indicato il seguente CIG:

Il Codice Unico Ufficio – IPA per la fatturazione elettronica è il seguente:

Codice univoco IPA E73A8R relativo al seguente debitore: REGIONE
CAMPANIA (C.F. 80011990639 - P.I. 03516070632)

Direzione Generale 302.00.00 Ufficio Speciale Appalti – Centrale di
Committenza – Via Pietro Metastasio 25/29 – 80125 Napoli

Nel caso di applicazione di penali, la Società o l'ATI/RTI dovrà emettere fattura per un importo corrispondente al valore mensile di aggiudicazione detratto dell'importo delle penali relative al mese di riferimento.

Art. 8 – Modifiche del contratto e Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno contrattuale. La ditta aggiudicatrice, al verificarsi delle condizioni previste dalla vigente normativa, avrà facoltà di richiedere senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno del periodo contrattuale. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT. Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice degli Appalti Pubblici, si applica al contratto quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione, come indicato dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata di mesi diciotto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Il contratto può essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art.9 - Cauzione definitiva

La Regione dà atto che la Società o l'ATI/RTI ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del..... n. stipulata con, agenzia,per un importo di Euro..... (...../..) pari al% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art.1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società o l'ATI/RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto ad agire per ottenere quanto garantito, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società o l'ATI/RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società o l'ATI/RTI è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dalla Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società o l'ATI/RTI.

Art.10 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salvo le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art, 1456 del c.c., in tutte le ipotesi espressamente contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi d'inadempimento in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo pec, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 11- Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società o l'ATI/RTI con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società o l'ATI/RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. In caso di recesso della Regione la Società o l'ATI/RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società o l'ATI/RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società o l'ATI/RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società o l'ATI/RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

La Regione può, inoltre, risolvere il contratto:

a) ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;

b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Art. 12 - Penali.

La Società o l'ATI/RTI è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio da parte del personale addetto. In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità dello stesso, la Regione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere, in sede di pagamenti per i corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carenza o mancata prestazione, applicherà le penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intendono integralmente riportate:

La Regione potrà disporre, qualora se ne configuri la necessità e l'urgenza, ogni provvedimento utile al fine di evitare l'interruzione del servizio e delle prestazioni erogate.

Nel caso di inadempimento o inefficienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, la Regione ha facoltà di chiedere all'affidatario l'esecuzione immediata o la ripetizione delle operazioni necessarie al regolare espletamento dei servizi affidati.

Ove la Ditta non provveda tempestivamente, per ogni violazione o inesatto adempimento riferibili a quanto previsto dal Codice Civile o agli obblighi stabiliti dai presenti termini di servizio, la Regione avrà facoltà di applicare nei confronti dell'aggiudicatario le appresso riportate **penali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli adempimenti**, fino ad un massimo di due giorni. A partire dal terzo giorno la Regione avrà facoltà di utilizzare altre ditte per espletare i servizi, accollando alla ditta Aggiudicataria l'eventuale maggior costo sostenuto, con decurtazione sugli importi dovuti per i servizi già effettuati.

Nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo di Legalità:

- qualora nei confronti della Società o l'ATI/RTI siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico della Società o l'ATI/RTI sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del

RUP, che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società o l'ATI/RTI dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società o l'ATI/RTI le penali come sopra indicate.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 13- Clausola di Manleva

La Società o l'ATI/RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 14 - Obblighi sociali

La Società o l'ATI/RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 15 - Salvaguardia dei livelli occupazionali

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 3/2007, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

A tal fine ci si richiama alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o CCNL equipollente, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di cambio di appalto o alle analoghe norme di contrattazione collettiva che disciplinano l'istituto di cui al presente articolo.

Le medesime procedure valgono anche in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso rispetto a quello attualmente applicato dalla Società o l'ATI/RTI uscente.

Art. 16- Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società o l'ATI/RTI è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

L'aggiudicataria dovrà nominare un proprio Referente, responsabile della corretta esecuzione del servizio e del coordinamento del personale impiegato nell'appalto, il cui nominativo e recapito deve essere comunicato al RUP almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio. Tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono effettuate ad ogni effetto direttamente all'aggiudicataria, quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicataria. In caso di impedimento o ferie del Referente l'aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

Art. 17- Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Il soggetto affidatario dell'Appalto esegue in proprio il servizio previsto nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs.36/2023, la cessione totale o parziale del contratto è nulla.

E' ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Regione.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1260, comma 2 del c.c.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

La Società o l'ATI/RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società o l'ATI/RTI a gare e appalti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

La Società o l'ATI/RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società o l'ATI/RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società o l'ATI/RTI stessa ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società o l'ATI/RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive e idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società o l'ATI/RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società o l'ATI/RTI sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società o dell'ATI/RTI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività

oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società o l'ATI/RTI.

Art. 21- Clausola antipantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società o l'ATI/RTI dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società o l'ATI/RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società o l'ATI/RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società o l'ATI/RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società o l'ATI/RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n.....del

....., gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso. La Società o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società o l'ATI/RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società o l'ATI/RTI saranno gestiti dal RUP,nominato con Decreto Dirigenziale n.del....e, per la Società o l'ATI/RTI, dal Legale rappresenta; per la Società o l'ATI/RTI il Referente è.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo

di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: centraleacquisti@pec.regione.campania.it;
- 2)ATI/SOCIETA':

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico della Società o l'ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Per la Regione Campania
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Diodato

Per la Società
